

# DICO SENZA QUALIFICA FER



## QUALI CONSEGUENZE

### 1. Introduzione

I requisiti richiesti alle imprese installatrici per conseguire la qualifica FER e mantenerla nel tempo sono illustrati, in accordo con la più recente evoluzione legislativa, su TNE 6/22, pagg. 17-19.

A partire dal 1° gennaio 2022, la qualifica FER deve essere riportata nella visura camerale dell'impresa installatrice (DLgs 28/11, art. 15, comma 7), TNE 1/22, pag. 19.<sup>1</sup> Negli ultimi tempi, anche sull'onda di un mercato spinto da generose agevolazioni fiscali, diverse imprese hanno installato impianti fotovoltaici sugli edifici senza avere la suddetta qualifica.

Tale mancanza può comportare diverse conseguenze per i soggetti coinvolti a vario titolo nell'installazione (impresa installatrice, professionista, committente), come di seguito illustrato.

### 2. Quali conseguenze

Una dichiarazione di conformità (DICO) rilasciata da un'impresa installatrice che non ha la qualifica FER quando richiesta (ad es. installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio), è nulla o inesistente perché proviene da un soggetto privo della competenza che la legislazione richiede.

E la mancanza della DICO non può essere sanata con

l'emissione di una dichiarazione di rispondenza (DIRI) posto che, come noto, una DIRI può essere rilasciata soltanto per impianti installati prima del 27/3/08, mentre l'introduzione della qualifica FER è successiva a tale data.

La responsabilità amministrativa è la prima delle possibili conseguenze negative per l'impresa senza qualifica FER (DM 37/08, art. 15).

In sintesi, sanzione pecuniaria da 100 € a 10000 €, in ragione della gravità e a seconda dei casi, che è accertata e irrogata in misura ridotta da Comuni, Aziende sanitarie, Vigili del fuoco, INAIL, oppure, se non pagata così, accertata e irrogata in misura piena dalla Camera di commercio (CCIAA), TNE 10/13, pag. 19.

Inoltre, a prescindere dal soggetto che eroga la sanzione, la CCIAA provvede ad annotare la violazione nell'albo artigiani o nel registro imprese e, in caso di violazione reiterata tre volte, può prevedere la sospensione temporanea dell'iscrizione dell'impresa.

<sup>1</sup> A titolo di esempio, nell'Allegato A, al fondo del presente articolo sono riportati un estratto di un certificato e di una visura camerale con l'indicazione relativa alla qualifica FER.

Modalità e tempi delle comunicazioni tra gli enti formatori che erogano i corsi di formazione e aggiornamento per conseguire/mantenere la qualifica FER e la CCIAA, nonché delle relative iscrizioni camerali, non sono uniformi sul territorio nazionale.

Collegata a questa, esiste poi una possibile responsabilità disciplinare per i professionisti che asseverano un impianto con una DICO nulla o inesistente posto che il DM 37/08, art. 15, comma 5, prevede che *“alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi”*.

Da tempo e più volte su queste pagine si è segnalata la responsabilità penale di chi installa impianti elettrici senza la qualifica prevista dal DM 37/08, per il reato previsto dall'art. 481 (*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*) del Codice Penale.

Qui è bene aggiungere che l'installatore, cioè la persona che all'interno dell'impresa ha installato l'impianto o partecipato alla sua installazione e lo stesso committente sono stati giudicati colpevoli anche in caso di danni alla persona causati da impianti installati in violazione del DM 37/08 (impresa non qualificata; assenza della dichiarazione di conformità).

Infatti, secondo la Cassazione penale, il DM 37/08 contiene *“prescrizioni che intendono garantire la sicurezza dei lavori attinenti agli impianti da esso menzionati, sia per chi attende ad essi - e quindi i lavoratori impegnati nelle attività sugli impianti - che per gli utilizzatori”*; d'altronde, *“in assenza di tale certificazione il committente assume consapevolmente o almeno con colpa il rischio della inadeguatezza dell'impresa esecutrice affidataria”* (così da ultimo Cassazione penale, sez. IV, 17 aprile 2019, n. 33244).

Quanto alla responsabilità civile nei rapporti tra impresa e committente, occorre sempre tenere conto, pur nella diversità dei casi concreti, che:

- nel DM 37/08, art. 8, comma 1, è posto l'obbligo-dovere generale per il committente (sottolineato anche dalla giurisprudenza penale: v. sopra) secondo cui *“il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti (...) ad imprese abilitate”*;
- il committente può accertare l'abilitazione dell'impresa, compresa la qualifica FER, in modo agevole tramite la visura camerale che l'impresa può sempre esibire e il committente chiedere (DM 37/08, art. 3, comma 6), Allegato A;
- vale la regola (soprattutto per il compenso all'impresa) secondo cui *“sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal (...) regolamento stipulati da imprese non abilitate (...), salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni”* (DM 37/08, art. 15, comma 7).

Pertanto, soprattutto quando in relazione all'impianto sorgano danni alle cose, al patrimonio o alle persone,

verso terzi o anche verso lo stesso committente (compresi quelli legati ad aspetti fiscali: v. qui di seguito), certamente nella valutazione sul concorso di colpe tra impresa e committente può pesare - in sfavore del committente - proprio la violazione di quell'obbligo-dovere generale e i modi in cui questi ha accertato (se l'ha fatto) il possesso della qualifica FER.

Per questa via si giunge all'ultima tipologia di possibili conseguenze negative, cioè quelle fiscali.

Limitiamoci al cosiddetto superbonus 110% applicato all'installazione di impianti fotovoltaici (ma il discorso si può replicare con gli opportuni adattamenti per altri tipi di impianti di cui al DM 37/08 e anche per altri benefici fiscali analoghi).

Secondo il DL 34/20, art. 119, comma 3, *“ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi (...) devono rispettare i requisiti minimi previsti”* da alcuni decreti ministeriali. Tali decreti sono il DM 6 agosto 2020, detto anche decreto Requisiti, e il DM 6 agosto 2020, detto anche decreto Asseverazioni.<sup>2</sup>

Secondo il decreto Requisiti (art. 8, comma 3), *“il tecnico abilitato nelle asseverazioni (...) o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che **gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica**”*.

Tale dichiarazione è presente anche nel modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in Allegato 1 all'altro decreto Asseverazioni, e la sua falsità è sanzionata penalmente.

Negli atti normativi, le clausole generali (come quella appena richiamata) sono tali anche perché sono spesso riassuntive di obblighi-doveri o di regole che hanno la loro fonte in altri atti normativi.

Fin dalla legge d'autorizzazione del DM 37/08, e poi nella successiva interpretazione di tale regolamento (anche giurisprudenziale), si è sempre ritenuto che le sue regole riguardassero proprio la sicurezza (anzitutto le regole sulla qualificazione delle imprese installatrici e sulla dichiarazione di conformità).

Sarebbe quindi contraddittorio che lo Stato riconoscesse benefici fiscali per impianti realizzati in violazione di norme che lo Stato stesso ha posto a tutela della sicurezza correlata alla salute, le quali hanno fondamento in Costituzione (cfr. artt. 32 e 41, Cost.).

È invece dubbio che l'assenza della qualifica FER possa debba emergere nell'attività per il cosiddetto visto di conformità (rilasciato da dottori commercialisti, ragio-

<sup>2</sup> I decreti, che riportano la medesima data (6/8/20), valgono non solo per il superbonus 110%, ma anche per altri benefici fiscali precedenti, comunque legati all'efficienza energetica degli edifici (cfr. l'art. 1 in entrambi i decreti).

nieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, CAF) se non altro perché tale attività è essenzialmente documentale, cioè riguarda i "dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto" al beneficio fiscale (DL 34/20, art. 119, comma 11); questo controllo pare più che altro formale perché attiene all'esistenza dei documenti e dei dati richiesti (fra cui - come detto - la dichiarazione del tecnico che l'intervento rispetta tutte le norme in tema di sicurezza), dunque non pare un controllo di merito sul contenuto di tali documenti e dati.

La decisione finale spetta all'Agenzia delle entrate, ma non si può escludere che essa - anche attraverso l'incrocio con le banche dati di Comuni e CCIAA - contesti al contribuente "originario" il beneficio fiscale (cioè la

detrazione d'imposta del cosiddetto superbonus 110%) a causa dell'assenza della qualifica FER e dunque della dichiarazione di conformità, se intesa come requisito (tecnico) dell'intervento ai fini del beneficio.

L'attenuazione del rischio fiscale (comunque solo parziale, per l'impresa che ha accettato lo sconto in fattura o i cessionari del credito d'imposta, come ad es. una banca, sempre escluso il dolo) potrebbe giungere con il DL 11/23 (convertito da L. 38/23) perché per l'impresa o il cessionario sarà sufficiente avere le "asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici".

**Allegato A - Esempio di qualifica FER riportata su: a) un certificato camerale, b) una visura camerale.**

a)

contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

**TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE**

\* ROSSI MARIO (rappresentante dell'impresa)  
nato a MONTICHIARI (BS) il 15/03/1973  
codice fiscale: RSMRO70C27A715R  
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE data atto di nomina 02/11/2007  
presentazione il 29/12/2007  
durata in carica FINO ALLA REVOCA  
- RESPONSABILE TECNICO data nomina 21/02/2008  
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO  
- SOCIO LAVORANTE data nomina 21/02/2008

**Abilitazioni professionali**  
ATTESTATO AGGIORNAMENTO FER MACROTIPOLOGIA ELETTRICA CONSEGUITO IN DATA 21/11/2021 CON SCADENZA TRIENNALE

Riconoscimento req. tecnico-prof. D.M. 22/1/2008 n. 37  
RESPONSABILE TECNICO  
per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, G  
del 03/09/2002 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

\* VERDI GIAN LUIGI  
nato a MONTICHIARI (BS) il 08/05/1976  
codice fiscale: VRDGLG72C74L318A  
- CONSIGLIERE data atto di nomina 02/11/2007  
presentazione il 29/12/2007  
durata in carica FINO ALLA REVOCA  
- SOCIO LAVORANTE data nomina 21/02/2008

IL CONSERVATORE  
(Dott.ssa Cristiana Trioli)  
*Cristiana Trioli*

b)

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 235147856  
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

**ANTOIMP DI BIANCHI ANTONIO**  
Codice Fiscale BNCATN85R16L64L

**Titolare Firmatario**  
**BIANCHI ANTONIO**

Nato a SERIATE (BG) il 25/12/1985  
Codice fiscale: BNCATN85R16L64L

residenza  
SERIATE (BG)  
CORSO ROMA 15 CAP 24068

carica  
titolare firmatario

**abilitazioni professionali**  
DEPOSITO ATTESTATO FER CONSEGUITO IL 27/10/2020 CON SCADENZA IL 26/10/2023  
MACROTIPOLOGIA ELETTRICA

riconoscimento requisiti tecnico-professionali D.M. 37/2008  
responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, F  
Ente: ALBO ARTIGIANI

**4 Attività, albi ruoli e licenze**